

F1 Costituzione della repubblica italiana

ARTICOLO 29

- 1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
- 2- Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ARTICOLO 30

- 1- E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
- 2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- 3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

ARTICOLO 31

- 1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
- 2- Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.